

	<i>Regolamento</i>	<i>Pag. 1 di 4</i>
	<i>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</i>	

REGOLAMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Allegato alla Procedura Acquisto di Beni e Servizi e Lavori

Identificativo documento: **10. ASE_REG_REGOLAMENTO NOMINA COMMISSIONE_APP_20.12.2018**

	<i>Regolamento</i>	<i>Pag. 2 di 4</i>
	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	

Art.1 Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), compete a una **commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto**. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara.¹ La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il Regolamento è stata redatto ottemperando alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con lo scopo di prevenire ed impedire i reati previsti dal decreto stesso.

Il Regolamento individua, inoltre, dei punti di controllo (indicati nel testo con la sigla KC231).

Tutte le funzioni aziendali sono tenute all'osservanza del presente regolamento.

Chiunque non si attenga al presente regolamento, ivi compreso l'obbligo di segnalazioni all'OdV previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e rappresentato al seguente paragrafo 7 contenente i "Flussi Informativi verso l'OdV", potrà essere soggetto a provvedimento disciplinare da parte di ANPAL Servizi ai sensi del citato Modello.

Art.2 Definizioni e funzioni

La Commissione Giudicatrice, organo collegiale deputato all'esercizio della discrezionalità tecnica, finalizzata alla valutazione dell'offerta qualitativa migliore ai fini dell'aggiudicazione della gara, svolge le seguenti attività:

- *prende atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara (KC231);*
- *esamina le offerte tecniche;*
- *attribuisce i relativi punteggi;*
- *in caso di anomalia il RUP, prima di assumere le valutazioni può chiedere il parere, non vincolante, della Commissione esaminatrice.*

I criteri di valutazione rappresentano gli elementi in relazione ai quali la Commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche. Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non

¹ Linee guida ANAC Art. 3 *In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza e' attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.*

	<i>Regolamento</i>	<i>Pag. 3 di 4</i>
	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	

discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurre di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti (KC231).

I criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la Commissione effettua la valutazione e attribuisce il relativo punteggio.

Art.3 Caratteristiche della Commissione

La Commissione deve essere composta da un **numero dispari di commissari, (di regola tre e, in caso di appalti di particolare complessità, cinque)**, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Per le caratteristiche proprie, la Commissione Giudicatrice si configura quale **organo collegiale, straordinario, temporaneo e perfetto**.

- **Straordinario:** è nominata in relazione ad uno specifico procedimento, concernente l'affidamento di un determinato appalto (KC231).
- **Temporaneo:** esaurisce il suo compito con il compimento delle valutazioni tecniche relative agli elementi qualitativi delle offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi in una determinata procedura di gara.
- **Perfetto:** ai fini della sua operatività, è necessaria la contestuale presenza dei suoi componenti (membri effettivi o sostituti). L'assenza di uno solo dei componenti renderebbe la Commissione inidonea a formulare il giudizio di propria competenza e, conseguentemente, illegittima la decisione assunta. Proprio per evitare tale conseguenza si prevede anche la nomina di eventuali membri in qualità di sostituti. La presenza del *plenum*, ad ogni modo, non è necessaria per le attività di carattere meramente preparatorio, istruttorio o meramente strumentale (es. compilazione di tavole sinottiche o la cd. attività di "pre-verifica").

Art.4 Composizione

I componenti devono essere sufficientemente ed adeguatamente qualificati, nonché esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Devono, altresì, possedere comprovati requisiti di moralità e professionalità (KC231). È illegittima, pertanto, la nomina di una Commissione che non presenti al suo interno componenti esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto. Una tale condizione è prevista al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. In particolare, è proprio l'esercizio della discrezionalità tecnica, a richiedere la nomina di soggetti qualificati e professionalmente adeguati.

La Stazione Appaltante potrà utilizzare soggetti esterni, in assenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione. La professionalità/competenza tecnica, e dunque la legittimità della composizione della Commissione, è rapportata necessariamente alla complessità dell'appalto e agli elementi dell'offerta posti in valutazione.

Art.5 Definizione elenco per la scelta dei componenti

Ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione il RUP, avvalendosi della Direzione risorse umane e sistemi informativi, individua, i nominativi dei dipendenti in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica connessi all'oggetto dell'appalto di cui trattasi (KC231).

	<i>Regolamento</i>	<i>Pag. 4 di 4</i>
	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	

Art.6 Modalità di nomina della commissione

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), successivamente alla scadenza del termine fissato dalla documentazione di gara per l'acquisizione delle offerte, *estrae dall'elenco di cui sopra, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, i nominativi dei commissari (KC231)*. Sulla base delle risultanze di tale attività propone al Responsabile del Provvedimento (RDP) i 3/5 soggetti cui conferire l'incarico di componente della Commissione.

Ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Presidente della Commissione sarà sorteggiato in occasione della prima seduta dei lavori della Commissione stessa.

Ai sensi degli artt.77 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i Componenti dichiarano, al momento dell'accettazione dell'incarico, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione (KC231).

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblica l'atto di nomina della Commissione nonché i curricula dei suoi componenti sul proprio sito internet aziendale (KC231).

Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione con un membro supplente (sostituto), allo scopo di consentire che le attività della Commissione procedano con continuità e tempestività.